

Parere al Comune di Bari ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sul contributo richiesto per il rilascio della licenza del servizio taxi, nell'ambito di un concorso straordinario per 30 licenze ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge.

L'Autorità di regolazione dei trasporti, nella seduta del 7 gennaio 2025

premessi che:

- ha ricevuto dal Comune di Bari (di seguito: Comune), con nota prot. n. 400693 del 20/11/2024 (acquisita al prot. ART n. 119057/2024 in data 20/11/2024), la richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (di seguito: d.l. n. 104/2023) con riferimento all'importo del contributo per il rilascio di 30 licenze taxi a seguito di un concorso straordinario ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3;
- successivamente alla richiesta di parere è stata avviata una interlocuzione nel corso della quale il Comune ha integrato la documentazione prodotta con nota (di seguito: nota integrativa) del 23/12/2024 (acquisita al prot. ART n. 135386/2024), in risposta alla nota di richiesta integrazione del 04/12/2024 (prot. ART n. 125280/2024). La fase interlocutoria ha riguardato principalmente i seguenti aspetti:
 - o specificazione per ciascuna compravendita di licenza riportate nel documento "Relazione illustrativa su adeguamento numero licenze taxi a seguito di concorso straordinario e stima del valore delle stesse" (di seguito: Relazione) dei motivi del trasferimento, del dettaglio degli importi dovuti alla cessione del veicolo e di attrezzature (tassmetro, insegna, antenna, ecc.);
 - o maggiore disaggregazione dei dati relativi alle chiamate inevase riportate nella Relazione (per mese e, ove possibile, per fascia oraria);
 - o specificazione dei dati relativi ai tempi di attesa degli utenti e alla produttività media, intesa come numero medio di corse effettuate per vettura taxi;
 - o illustrazione dell'andamento degli arrivi e delle presenze turistiche negli ultimi anni;
 - o modalità di stima del contributo richiesto per le diverse tipologie di licenze e del costo aggiuntivo per l'allestimento dei veicoli adibiti al trasporto PMR per le licenze associate a tale tipologia di veicoli;
 - o valutazioni effettuate in merito alla correlazione tra la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere agli attuali titolari di licenza e l'eventuale l'impatto su questi ultimi derivante dall'incremento del contingente a seguito del rilascio delle nuove licenze;

esaminata la documentazione trasmessa, ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

I. Inquadramento giuridico

La normativa di riferimento in materia di servizio taxi è innanzitutto costituita dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che fornisce la disciplina quadro degli autoservizi pubblici non di linea, demandando a Regioni ed Enti locali la disciplina di dettaglio e quella inerente alla gestione del servizio.

Con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), il legislatore è intervenuto al fine di rafforzare la concorrenza nell'ambito del servizio taxi, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato e la determinazione delle tariffe, assicurando nel contempo una maggiore efficienza del servizio e livello qualitativo dello stesso.

Inoltre, l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'istituire l'Autorità di regolazione dei trasporti, ha attribuito alla stessa specifiche competenze in materia, tra cui:

- il monitoraggio e la verifica della corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti (art. 37, comma 2, lett. m));
- il rilascio di un parere preventivo alle Regioni e ai Comuni sull'adeguamento del servizio taxi da essi prospettato, sulla base dei principi riportati ai numeri da 1 a 4 del comma 2, lett. m), dell'art. 37;
- la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio "con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m)" sopra citata (art. 37, comma 2, lett. n)).

Infine, con l'articolo 3 del d.l. n. 104/2023 il legislatore ha ulteriormente innovato la disciplina normativa del servizio prevedendo, in particolare:

- al comma 2, che *"[a]l fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai principi di cui al numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂";*
- al comma 3, che nel caso in cui sia bandito un concorso straordinario ai sensi del comma 2 *"[l]l contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere"* e che *"[t]rascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine (...) può essere interrotto dall'Autorità per una*

sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando".

II. L'istruttoria condotta dal Comune

Il Comune ha trasmesso, in allegato alla richiesta di parere acquisita al prot. ART n. 119057/2024, lo schema di bando recante il contributo che intende richiedere per il rilascio delle nuove licenze, quantificato in 61.070,50 euro per n. 3 licenze non vincolate, in 57.000 euro per n. 9 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di PMR e in 55.000 euro per n. 18 licenze vincolate all'impegno a svolgere, per 5 anni, specifici turni indicati dall'Amministrazione comunale. A seguito di specifiche richieste degli Uffici dell'Autorità, il Comune ha da ultimo fornito informazioni aggiuntive circa la modalità di stima e la metodologia applicate ai fini del calcolo del contributo e della relativa scontistica. Nello schema di bando risulta indicato l'obbligo di utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 3, comma 2 del d.l. n. 104/2023.

Ricorrendo al concorso straordinario di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 104/2023, trattandosi di un comune capoluogo di Regione e sede di aeroporto, il Comune intende rilasciare complessivamente 30 nuove licenze a titolo oneroso. Il contingente attuale è composto da 150 licenze.

Al fine di pervenire alla stima del contributo per il rilascio delle licenze non vincolate da assegnare, quantificato in 61.070,50 euro, il Comune ha utilizzato il valore commerciale delle licenze in ambito locale. Tale valore, come chiarito con le integrazioni da ultimo trasmesse, è stato calcolato dal Comune come media di otto compravendite avvenute nel periodo gennaio 2022 – luglio 2024. Il valore è stato poi rivalutato al tasso inflattivo ISTAT per il periodo gennaio 2022 – agosto 2024 (pari a 11,5%) e in tal modo il Comune ha ottenuto una stima del valore commerciale delle licenze in ambito locale pari a 61.070,50 euro, corrispondente all'importo del contributo richiesto per il rilascio delle n. 3 nuove licenze non vincolate.

Inoltre, il Comune prevede due tipologie di riduzioni del contributo per il rilascio delle n. 18 licenze vincolate per 5 anni allo svolgimento del servizio *"condizionato alle esigenze dell'Amministrazione con l'istituzione del turno notturno soprattutto per far fronte alla necessità di offrire il servizio taxi di collegamento dall'aeroporto di Bari-Palese"* e delle n. 9 licenze associate ai veicoli adibiti al trasporto di PMR. Il Comune riscontrando la richiesta degli Uffici dell'Autorità circa le modalità di stima delle riduzioni previste ha fornito chiarimenti solo in merito alla riduzione per le licenze destinate alle auto appositamente dedicate al trasporto delle PMR, ma non sulle altre licenze vincolate, precisando che: *"I maggiori costi di allestimento si devono alle necessità di allestire il veicolo con pedane e/o sollevatori con braccio e punti di ancoraggio all'interno. I costi variano da 3.000,00 a circa 5.200,00 euro. Si è calcolato lo sconto sul prezzo mediano"* e che *"[n]el 2023 il comune di Firenze ha previsto un contributo di 2.500,00 euro per la trasformazione di auto pubbliche in auto attrezzate per l'incarrozzamento ed il trasporto di persone disabili non deambulanti"*.

Con la nota di risposta alla richiesta di integrazioni degli Uffici, il Comune ha chiarito di non disporre dei dati relativi alle richieste di servizio inevase, ai tempi di attesa degli utenti e alla produttività media intesa come numero medio di corse effettuate per vettura taxi. Inoltre, con riferimento alla specifica richiesta degli Uffici in merito a valutazioni effettuate sull'entità dell'indennizzo che ciascuno degli attuali titolari di licenza riceverà

ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del d.l. 104/2023, tenendo conto dell'eventuale impatto su questi ultimi, in termini di effettiva perdita attesa del valore di licenza derivante dall'incremento del contingente a seguito del rilascio delle nuove licenze, il Comune ha specificato che *“la compensazione che gli attuali titolari di licenza riceveranno con la ripartizione degli introiti derivanti dal rilascio delle nuove licenze ha natura specificatamente indennitaria ed una tantum, quindi “non remunerativa” di future perdite”* e che *“[l]’importo individuato rappresenta un giusto mix tra la prevedibile riduzione del numero di corse per tassista e l’aumento degli arrivi e delle presenze turistiche nella città di Bari e in tutta la Puglia, come si prevede almeno per il prossimo lustro”*.

III. Osservazioni dell’Autorità

Alla luce del quadro normativo delineato nel paragrafo I, nei limiti delle informazioni e della documentazione fornite dal Comune e riassunte nel paragrafo II, l’Autorità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 104/2023, esprime le proprie osservazioni sul contributo per il rilascio delle 30 licenze, da assegnare a seguito del concorso straordinario ai sensi dell’art. 3, comma 2 del medesimo d.l. n. 104/2023, e sulla relativa metodologia utilizzata.

Preliminarmente, si rileva che l’attuale densità di taxi del Comune di Bari di 4,74 licenze/10.000 abitanti si colloca nettamente al di sotto della media dei comuni tra 250 e 500 mila abitanti che risulta di 11 licenze/10.000. Inoltre, gli arrivi turistici in città del 2023 hanno fatto registrare il raggiungimento della quota pre-covid e sono in netto aumento (circa il 15%) rispetto alla precedente annualità. Benché il confronto con altre città non possa essere considerato conclusivo (considerata anche la diffusa carenza strutturale di taxi soprattutto nelle città di medie-grandi dimensioni come Bari con le quali viene effettuato il confronto), i dati evidenziati possono essere considerati come un indice rivelatore dell’insufficienza dell’attuale offerta di taxi nel Comune di Bari che potrà essere colmata solo in parte con il rilascio delle 30 licenze oggetto della richiesta di parere all’Autorità e che necessita di un efficace sistema di monitoraggio (*infra*) che possa rilevarne le dimensioni effettive al fine di valutare le azioni correttive da mettere in atto.

La metodologia adottata dal Comune per determinare il contributo per il rilascio delle nuove licenze risulta estremamente semplificata in quanto, stante la mancanza di dati relativi al servizio taxi attualmente erogato, il Comune ha stabilito di fissare il contributo da richiedere per il rilascio delle nuove licenze in misura pari al valore medio delle licenze sul mercato, prevedendo una riduzione del contributo per le licenze vincolate a specifici turni e per quelle associate a veicoli adibiti al trasporto disabili (di seguito anche licenze PMR), senza considerare ulteriori elementi. Nel caso di specie, il contributo per il rilascio delle nuove licenze è pari a 61.070,50 euro, ridotto a 57.000 per le licenze PMR e a 55.000 euro per le licenze vincolate a specifici turni.

In primo luogo, si evidenzia che il d.l. n. 104/2023 indica la *“ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi”* quale base per la determinazione del contributo per il rilascio delle nuove licenze e, pertanto, a partire da tale valore il Comune dovrebbe tener conto di ulteriori elementi al fine di pervenire alla stima del contributo.

Sulla ricognizione del valore commerciale delle licenze, premessa la notoria difficile reperibilità di dati relativi alle transazioni e stante l’indisponibilità di dati certificati dall’Agenzia delle Entrate, come verificato dalla stessa Autorità, si valuta positivamente il reperimento da parte del Comune degli importi dei trasferimenti delle licenze relativi al periodo gennaio 2022 – luglio 2024. Nel caso di specie non è stato peraltro possibile

rinvenire annunci pubblicati *online* negli ultimi mesi per la compravendita di licenze taxi nel Comune di Bari e, pertanto, non si dispone di ulteriori valori al riguardo.

Per quanto riguarda la quantificazione del valore commerciale medio delle licenze rilevato nel mercato locale, si ritiene che il Comune debba provvedere a rettificarne il relativo valore. Infatti, occorre che il valore medio sia calcolato partendo dal valore della sola licenza, al netto degli importi della compravendita riconducibili al prezzo del veicolo. Dalla documentazione trasmessa e dalle verifiche effettuate dagli Uffici emerge che solo per le ultime 2 compravendite indicate nella nota integrativa (delle 8 ivi elencate), ai fini del calcolo del valore medio, sono stati utilizzati gli importi al netto del prezzo del veicolo, mentre per le prime 6 sono stati considerati i valori al lordo di tale prezzo.

Nel successivo passaggio istruttorio, il Comune ha provveduto a rivalutare il valore medio all'indice inflattivo ISTAT per il periodo gennaio 2022 – agosto 2024 (11,5%). È stato, pertanto, considerato il medesimo fattore di rivalutazione per tutte le compravendite, anche se intervenute in tempi diversi. Al riguardo, occorre che ai fini della corretta determinazione della rivalutazione si proceda per ciascuna compravendita, considerando i tassi inflattivi rilevati nel periodo a partire dalla data della singola cessione.

Per quanto riguarda la quantificazione del contributo per il rilascio delle nuove licenze, fissato in corrispondenza del valore commerciale medio delle licenze nel mercato locale, quale assunto dal Comune, si ritiene che si sarebbero dovute svolgere più approfondite valutazioni. Infatti, occorre che l'importo del contributo sia inferiore rispetto a tale valore medio, al fine di favorire il buon esito della procedura straordinaria di incremento del contingente taxi, scongiurando il rischio che gli aspiranti tassisti ritengano preferibile acquistare le licenze sul mercato per evitare l'alea e l'impegno connessi al bando di concorso per l'assegnazione del titolo, e che, di conseguenza, l'obiettivo di incrementare il contingente venga vanificato.

Il Comune non sembra poi aver tenuto conto – nella metodologia per determinare il contributo da richiedere per le licenze oggetto del concorso straordinario – dell'effettivo impatto economico sugli attuali titolari di licenza, derivante dall'incremento del contingente, sotto il profilo della riduzione degli introiti e/o del valore commerciale della licenza, anche nell'ottica di escludere meccanismi impropriamente remunerativi. Sul punto il Comune ha dichiarato che *“la compensazione che gli attuali titolari di licenza riceveranno con la ripartizione degli introiti derivanti dal rilascio delle nuove licenze ha natura specificatamente indennitaria ed una tantum, quindi “non remunerativa” di future perdite”*, sostenendo, inoltre, che *“[l]’importo individuato rappresenta un giusto mix tra la prevedibile riduzione del numero di corse per tassista e l’aumento degli arrivi e delle presenze turistiche nella città di Bari e in tutta la Puglia, come si prevede almeno per il prossimo lustro”*. Il Comune ha, pertanto, dedotto che la riduzione del valore delle licenze a seguito del rilascio di quelle oggetto del bando in esame, sia pari alla compensazione riconosciuta agli attuali titolari di licenza in caso di assegnazione di tutte le licenze bandite, corrispondente al valore commerciale medio rivalutato calcolato come sopra illustrato. Tuttavia, in assenza di dati sul servizio taxi attualmente erogato, l'entità di tale compensazione non appare adeguatamente giustificata, considerato che la compensazione degli attuali titolari di licenza prevista dal d.l. n 104/2023, come peraltro riconosciuto dal Comune stesso, non deve rivestire, natura impropriamente remunerativa. Circa la natura indennitaria e non remunerativa della compensazione si è peraltro più volta espressa l'Autorità nei pareri già rilasciati. In tal senso si è recentemente espresso anche il TAR Lombardia in merito alla procedura straordinaria indetta dal Comune di Milano (sentenza n. 3725/2024 del 18/12/2024).

Riguardo all'eventuale impatto sugli attuali titolari di licenza rileva, infatti, la carenza di più puntuali approfondimenti quantitativi, anche diversificati per i diversi periodi dell'anno e della giornata, anche al fine di individuare gli strumenti più appropriati per il soddisfacimento della domanda di mobilità, tenendo conto dell'insieme dei servizi pubblici di trasporto disponibili in un'ottica di sistema.

Sebbene non siano stati forniti dati disaggregati sul servizio attuale in termini di richieste inevase, tempi di attesa e produttività media, dai dati aggregati delle richieste inevase, comunicati dal Comune emerge, comunque, l'esistenza di una quota di domanda insoddisfatta, cui faranno fronte le nuove licenze, che potrà limitare l'impatto delle nuove licenze rilasciate sugli introiti degli attuali licenziatari; anche per tale ragione si ritiene necessario che il contributo venga rimodulato fissandolo a un livello inferiore rispetto al valore medio delle licenze nel mercato locale.

Nell'ambito delle informazioni fornite con la nota integrativa il Comune ha indicato anche la modalità di determinazione della riduzione del contributo per le licenze destinate a veicoli attrezzati per PMR specificando che “[i] costi variano da 3.000,00 a circa 5.200,00 euro” e che “[s]i è calcolato lo sconto sul prezzo mediano” (4.100 euro). Non sono state fornite indicazioni, invece, circa le valutazioni effettuate per la determinazione della quota di sconto da applicare al contributo per il rilascio di licenze vincolate ai turni stabiliti dal Comune.

Nel complesso, considerati gli elementi resi disponibili, la necessità di rideterminare correttamente il valore commerciale medio rivalutato del valore delle licenze, **il contributo per il rilascio delle nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 61.070,50 euro, non può essere ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo. Si ritiene, pertanto, che il Comune debba provvedere a rideterminare il valore commerciale medio rivalutato delle licenze e, successivamente, a rimodulare, in riduzione, l'importo del contributo da inserire nel bando di concorso**¹.

Fermo restando quanto sopra, considerate le significative carenze emerse in termini di disponibilità di dati, a causa delle quali il Comune non dispone di elementi per effettuare valutazioni sugli effetti dell'introduzione delle nuove licenze, anche in relazione ai diversi periodi stagionali, nelle more dell'implementazione “del

¹ Al riguardo si richiamano: il parere n. 29/2023 rilasciato al Comune di Milano relativamente a un contributo per il rilascio delle nuove licenze, pari a 86.829 euro, che, ferme restando le assunzioni alla base della proposta formulata, è stato ritenuto, dal punto di vista metodologico, ragionevole; il parere n. 18/2024 rilasciato al Comune di Treviso con il quale il contributo per le nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 100.000 euro, non è stato ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo e pertanto dovrebbe essere rimodulato individuando un importo inferiore rispetto alla media degli importi dell'avviamento dei quattro trasferimenti di licenza considerati, pari a 91.610 euro, suggerendo, sulla base degli elementi resi disponibili, un importo di 77.000 euro quale limite massimo per il contributo da richiedere per il rilascio delle nuove licenze; il parere n. 21/2024 rilasciato al Comune di Bologna con il quale il contributo per il rilascio delle nuove licenze stabilito dal Comune, pari a 200.000 euro, non è stato ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo indicando di rimodularlo in misura inferiore rispetto al valore medio delle licenze rilevato nel mercato locale e pari a 200.000 euro, nonché inferiore rispetto all'importo richiesto nell'ambito del bando del 2018, pari a 175.000 euro; il parere n. 35/2024 rilasciato al Comune di Pisa indicando che l'importo del contributo stabilito dal Comune in 82.800 euro non può essere ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo e pertanto si ritiene che debba essere rimodulato ponendolo a un importo inferiore rispetto al valore locale di mercato; il parere n. 39/2024 rilasciato al Comune di Bergamo indicando che l'importo del contributo stabilito dal Comune in 107.666,84 euro non può essere ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo e pertanto si ritiene che debba essere rimodulato ponendolo a un importo inferiore rispetto al valore locale di mercato; il parere n. 41/2024 rilasciato al Comune di Rimini indicando che l'importo del contributo stabilito dal Comune, pari a 135.000 euro, non può essere ritenuto ragionevole dal punto di vista metodologico e quantitativo. Con riferimento al Comune di Milano si evidenzia l'interesse riscosso dal bando pubblicato <https://www.comune.milano.it/-/mobilita-oltre-700-domande-per-il-bando-taxi-ora-le-verifiche-tecniche-e-poi-la-prova-d-esame>. Con riferimento al Comune di Bologna si evidenzia come, a valle del parere n. 21/2024, il contributo per il rilascio delle nuove licenze sia stato rimodulato fissandolo pari a 150.000 euro. Con riferimento al Comune di Bergamo, a seguito del parere n. 39/2024 il contributo è stato rimodulato fissandolo pari a 101.802,72 euro.

sistema di elaborazione dati, alimentato da quelli forniti da Radio Taxi e da InTaxi” che l’Amministrazione comunale intende attivare in futuro (come chiarito nella nota integrativa), **si raccomanda di prevedere nel bando appositi obblighi di trasmissione dei dati relativi (almeno) al servizio svolto (per fascia oraria e giorno della settimana) relativamente alle nuove licenze, includendo altresì dati di dettaglio sui servizi effettuati con trasporto di PMR (per fascia oraria e giorno della settimana);** su quest’ultimo aspetto, **si raccomanda al Comune di raccogliere dati che consentano di valutare l’entità della domanda di servizio taxi da parte delle PMR, anche tramite apposite indagini, considerato che al momento non risultano disponibili mezzi attrezzati per le PMR e che nel bando sono previste specifiche misure al riguardo.** Gli obblighi di trasmissione dei dati relativi al servizio svolto potranno anche essere introdotti in via sperimentale, per un periodo di tempo limitato purché sufficiente a ottenere un significativo insieme di dati da utilizzare anche al fine di valutare, successivamente al rilascio delle nuove licenze, il fabbisogno di licenze taxi eventualmente residuo, anche riferito a specifici periodi dell’anno. Si suggerisce al Comune di stipulare apposite convenzioni con i gestori di sistemi di intermediazione tra domanda e offerta di servizio taxi anche a mezzo di piattaforme tecnologiche e tramite *app* al fine di ottenere periodicamente i dati necessari, tra i quali, in particolare, quelli relativi alle richieste di servizio inevase e al tempo di attesa degli utenti, nel rispetto delle normative in materia di tutela dei dati personali, in forma anonimizzata e aggregata, e di tutela della riservatezza commerciale e industriale, strutturando un sistema di monitoraggio periodico e sistematico dei dati di domanda e di offerta, anche mediante apposite campagne di verifica presso gli stazionamenti e indagini presso gli utenti. Inoltre, **si raccomanda di acquisire i dati relativi ai turni di servizio svolti** in modo tale da disporre di dati di offerta del servizio erogato, **rilevando la produttività media intesa come numero medio di corse effettuate per vettura taxi.** In tal modo, incrociando i dati di richiesta del servizio taxi e di offerta erogata, il Comune potrà disporre di elementi utili per affinare le proprie valutazioni in futuro, anche con riguardo al valore delle licenze vincolate ai turni.

Alla luce delle considerazioni su esposte è reso il parere sul contributo da versare per l’assegnazione delle nuove licenze, come individuato dal Comune di Bari.

Il presente parere è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell’Autorità ed è trasmesso al Comune di Bari, per i seguiti di competenza.

Torino, 7 gennaio 2025

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)